

## **Regione Toscana**

### **L.R. 24-2-2005 n. 39**

#### **Disposizioni in materia di energia.**

*(B.U. Toscana 7 marzo 2005, n. 19, parte prima)*

#### **Art. 11**

##### *Autorizzazione unica*

1. Sono assoggettati alla autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio dei seguenti impianti:
  - a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o dei gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. 21 luglio 1989);
  - b) linee elettriche e relativi impianti ad eccezione delle opere assoggettate a DIA ai sensi dell'articolo 16;
  - c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate, dal regolamento di cui all'articolo 39, come nuova opera;
  - d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f);
  - e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all'articolo 1, comma 56 della L. n. 239/2004;
  - f) impianti di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad eccezione dei depositi di GPL in bombole, aventi capacità di accumulo non superiore a 500 chilogrammi di prodotto;
  - g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi fatto salvo quanto previsto alla lettera h);
  - h) impianti di lavorazione e trasformazione oli minerali nei casi di cui alla L. n. 239/2004, articolo 1, comma 56;
  - i) impianti per la produzione, trasporto e utilizzo dell'idrogeno come individuati dal regolamento di cui all'articolo 39.
2. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di "sportello unico" di cui al titolo II, capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). L'esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti.
3. Con l'autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.
4. Su richiesta dell'interessato con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente, il vincolo preordinato all'esproprio, con le procedure di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 (*vedi testo di seguito*), fatto salvo quanto disposto dagli articoli 52-ter e 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

**Art. 8**

*Governo del territorio in funzione di attività energetiche.*

*... omissis ...*

4. Se i progetti degli impianti di cui all'articolo 10, comma 1, sono in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, l'autorizzazione viene rilasciata qualora si pervenga ad una variante degli strumenti stessi anche attraverso l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 21 della L.R. n. 1/2005.

5. Qualora i progetti di impianti di cui all'articolo 10, comma 1, rispondano alle prescrizioni e previsioni contenute negli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. n. 1/2005 e non si provveda ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), così come modificato dall'articolo 17, comma 3, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.